

**CONSIGLIO REGIONALE
DELLA PUGLIA**

LEGGE REGIONALE

DISCIPLINA DELLE TASSE SULLE CONCESSIONI REGIONALI E RELATIVA
TARIFFA

**CONSIGLIO REGIONALE
DELLA PUGLIA**

Legge regionale: "Disciplina delle tasse sulle concessioni regionali e relativa tariffa".

Il Consiglio regionale ha approvato
la seguente legge :

Art. 1

(Oggetto delle tasse)

Gli atti e provvedimenti soggetti alle tasse sulle concessioni regionali, istituite con la legge regionale 13 gennaio 1972, n. 1, sono quelli e elencati nell'annessa tariffa, che fa parte integrante della presente legge.

Le tasse sono dovute nella misura e nei modi prescritti nella tariffa stessa.

Art. 2

(Riscossione delle tasse)

La tassa di rilascio è dovuta in occasione dell'emanazione dell'atto e va corrisposta non oltre la consegna di esso all'interessato.

La tassa di rinnovo va corrisposta allorquando gli atti, venuti a scadenza, sono rinnovati.

**CONSIGLIO REGIONALE
DELLA PUGLIA**

Nei casi espressamente previsti nella tariffa, gli atti la cui validità superi l'anno sono assoggettati ad una tassa annuale da corrispondere nel termine stabilito nella tariffa stessa per ogni anno successivo a quello nel quale l'atto è stato emesso.

Art. 3

(Modalità di pagamento)

Le tasse sulle concessioni regionali alle quali sono soggetti gli atti specificati nella tariffa si corrispondono mediante versamento su apposito conto corrente postale.

Quando la misura delle tasse dipende dalla popolazione dei Comuni o dei centri abitati, essa è calcolata in base alla classificazione e ai dati dell'ultimo censimento pubblicati nella Gazzetta Ufficiale.

Art. 4

(Riscossione coattiva)

Per la riscossione coattiva delle tasse sulle concessioni regionali e delle corrispondenti sopra tasse nonché per la riscossione delle penalità si applicano le disposizioni del testo unico per la riscossione delle entrate patrimoniali dello Stato approvato con R.D. 14 aprile 1910, n. 639.

**CONSIGLIO REGIONALE
DELLA PUGLIA**

Art. 5

(Effetti del mancato o ritardato pagamento delle tasse)

Gli atti per i quali sono dovute le tasse non sono efficaci fino a quando queste non siano state pagate.

Art. 6

(Sanzioni)

Chi esercita un'attività per la quale è necessario un atto soggetto a tassa sulle concessioni regionali senza aver ottenuto l'atto stesso o senza aver assolto la relativa tassa incorre, salve le sanzioni previste da altre disposizioni di legge, nella pena pecuniaria da un minimo pari al doppio ed un massimo pari al sestuplo della tassa e, in ogni caso, non inferiore a lire duemila.

Il pubblico ufficiale regionale che emetta atti soggetti a tasse sulle concessioni regionali senza che sia stato effettuato il pagamento del tributo previsto è soggetto alla pena pecuniaria da lire duemila a lire ventimila, oltre il pagamento della tassa dovuta, salvo, per questo, il regresso verso il debitore.

Salvo che non sia diversamente disposto nell'annessa tariffa, nel caso di pagamento delle tasse annuali oltre i termini stabiliti, in luogo della pena pecuniaria di cui al primo comma, si incorre :

- a) in una sopratassa del dieci per cento della tassa dovuta, se questa è corrisposta entro trenta giorni dalla scadenza;
- b) in una sopratassa del venti per cento della tassa dovuta se questa è corrisposta oltre il termine di

**CONSIGLIO REGIONALE
DELLA PUGLIA**

Art. 7

(Competenze per l'accertamento e la definizione delle infrazioni)

Le violazioni delle disposizioni della presente legge sono accertate dagli organi previsti dalle norme statali in materia di tasse sulle concessioni governative. I funzionari della Regione che nell'esercizio dei compiti relativi all'attuazione della presente legge vengono a conoscenza di alcune delle violazioni predette sono tenuti a informare i competenti organi statali affinché venga prontamente iniziato il procedimento di repressione.

I processi verbali di accertamento devono pervenire, secondo la competenza territoriale, agli uffici regionali del contenzioso, istituiti in ogni capo luogo di provincia, per i provvedimenti di competenza.

Art. 8

(Riscossione e ripartizione delle pene pecuniarie)

Le pene pecuniarie irrogate sono riscosse, per conto della Regione, dagli uffici competenti alla riscossione delle pene relative alle tasse sulle concessioni governative.

Il provento delle pene pecuniarie è ripartito a norma della legge 7 febbraio 1951, n. 168, e successive disposizioni, in quanto applicabili, intendendosi sostituita la Regione all'Erario nella spettanza della quota percentuale per essa prevista.

Art. 9

**CONSIGLIO REGIONALE
DELLA PUGLIA**

decadenza di cinque anni decorrenti dal giorno nel quale è stata commessa la violazione.

Il contribuente può chiedere al Presidente della Giunta Regionale la restituzione delle tasse sulle concessioni regionali erroneamente pagate entro il termine di decadenza di tre anni a decorrere dal giorno del pagamento, o in caso di rifiuto dell'atto sottoposto a tassa, dalla data di comunicazione del rifiuto stesso.

Nonostante l'inutile decorso del termine di cui al primo comma, l'atto per il quale non sia stata corrisposta la tassa sulle concessioni regionali non acquista efficacia fino a quando la tassa stessa non venga corrisposta.

In tal caso non sono dovute le sanzioni per il mancato o ritardato pagamento.

Art. 10

(Rinvio)

Per quanto non previsto dalla presente legge si osservano, in quanto applicabili, le norme dello Stato che disciplinano le tasse sulle concessioni governative nonché quelle contenute nelle leggi regionali 13 gennaio 1972, n. 1 e 31 marzo 1973, n. 8.

Art. 11

(Norma transitoria)

L'erroneo versamento in favore dello Stato di tasse sulle concessioni regionali effettuato tempestivamente prima dell'entrata in vigore della presente

**CONSIGLIO REGIONALE
DELLA PUGLIA**

È estratto dal verbale della seduta del 12 luglio 1977
ed è conforme al testo deliberato dal Consiglio regionale.

II PRESIDENTI DEL CONSIGLIO
Fabbicone

I CONSIGLIERI SEGRETARI
Galatone-Aprile

1950

1950

1950

1950

1950

1950

1950

1950

Voci della Tariffa delle Concessioni regionali, relativa alla
materia trasferita col

D.P.R. 14 gennaio 1972, n. 4.

TITOLO I

ASSISTENZA SANITARIA ED OSPEDALIERA

anche in correlazione col:

D.P.R. 14 gennaio 1972, n. 6 - TURISMO E INDUSTRIA ALBERGHIERA

1971/1972
D.P.R. 14

INDICAZIONE DEGLI ATTI SOGGETTI A TASSA

TASSA
APERTURA

TASSA PER
VO ANNUALE

10

Concessione per l'apertura ed esercizio di farmacia:

1) nei comuni e centri abitati (frazioni e borgate) con popolazione non superiore a 3.000 abitanti	20.000	4.000
2) id. con popolazione superiore a 3.000 e non a 10.000 abitanti	30.000	10.000
3) id. con popolazione superiore a 10.000 e non a 15.000 abitanti	400.000	30.000
4) id. con popolazione superiore a 15.000 e non a 40.000 abitanti	150.000	30.000
5) id. con popolazione superiore a 40.000 e non a 100.000 abitanti	240.000	40.000
6) id. con popolazione superiore a 100.000 e non a 300.000 abitanti	320.000	60.000
7) id. con popolazione superiore a 300.000 e non a 500.000 abitanti	500.000	100.000
8) id. con popolazione superiore a 500.000 abitanti	600.000	150.000

(= D.P.R. 14 gennaio 1972, n. 4 - art. 1 - lett. b)

La popolazione va calcolata in base ai risultati dell'ultimo censimento. Quando una farmacia venga concessa in un comune o centro abitato debba servire anche la popolazione di uno o più centri limitrofici, la popolazione da prendere in considerazione risulta da tutti i centri abitati serviti.

Per centro abitato si intende una frazione o una borgata o anche un qualsiasi aggruppamento di case abitate, separate e distinto dal nucleo o dai nuclei costituenti la restante popolazione del comune cui il centro abitato appartiene.

La tassa riflette non soltanto le concessioni per l'apertura e l'esercizio di nuove farmacie, ma anche le concessioni per l'esercizio di farmacie già istituite e conferite ad altri titolari.

La concessione per l'apertura e l'esercizio di una farmacia è valevole, ai sensi dell'art. 109 della legge sancita il 27 luglio 1934, n. 1265, solo per la sede indicata nella concessione stessa e pertanto la tassa è dovuta, anche nel caso in cui venga concesso il trasferimento da una sede ad un'altra dello stesso comune. La tassa invece non è dovuta nel caso di trasferimento di farmacia entro i limiti della stessa sede, ai sensi del secondo comma del citato art. 109 e dell'art. 28 del regolamento 30 settembre 1935, n. 1265.

La tassa deve essere corrisposta anche per le autorizzazioni concesse a norma degli artt. 369 e 370 della legge sancita ai nuovi titolari di farmacie legittime in occasione del passaggio di proprietà o per atto fra vivi.

Anche quando la tassa è dovuta per l'autorizzazione alla gestione provvisoria della farmacia, ai sensi del primo comma dell'art. 369 del suddetto T.U.

Oltre alla tassa di concessione, i titolari delle farmacie sono tenuti al pagamento di una tassa annuale, di cui il primo comma dell'art. 128 del citato T.U. della legge sancita il 14 aprile 1952, n. 403.

Le farmacie non rurali sono tenute inoltre a pagare il contributo previsto dalla legge 1 marzo 1951, n. 11.

La tassa annuale deve essere corrisposta entro il 31 dicembre dell'anno precedente a quello cui si riferisce.

TASSE CONCESSIONI REGIONALI

ASSISTENZA SANITARIA E OSPEDALIERA

LEGGE 124/1964 (D.P.R. 641)	INDICAZIONE DEGLI ATTI SOGGETTI A TASSA	TASSA RISGOTO	TASSA RINNOVO VO RINNOVARE
--------------------------------	---	------------------	-------------------------------

25.
(12)

Autorizzazione per aprire o porre in esercizio gabinetti medici ed ambulatori in genere dove si applicano, anche saltuariamente, la radioterapia e la radiumterapia (artt. 194 e 196 del T.U. delle leggi sanitarie e art. 14 del D. P.R. 10 giugno 1953, n. 354)

150.000

75.000

= D.P.R. 14 gennaio 1972, n. 4 - art. 1 f. lett. e)

E' soggetta alla stessa tassa l'autorizzazione per ogni innovazione o modificazione degli elementi essenziali degli ambulatori e gabinetti medici e per ogni cambiamento della persona del concessionario e del direttore tecnico.

NOTA: A termini dell'art. 196 del T.U. delle leggi sanitarie, i titolari autorizzati all'esercizio dei gabinetti medici ed i possessori di apparecchi di radioterapia e di radiumterapia, sono tenuti anche al pagamento della tassa annua d'ispezione regionale stabilita dall'articolo unico, tabella C, della Legge 14 aprile 1952, n. 403.

La tassa annuale deve essere assolta entro il 31 gennaio dell'anno cui si riferisce.

Non sono soggetti a tassa gli ambulatori comunali, gli enti che abbiano scopo di beneficenza, di assistenza sociale e gli istituti scientifici per gli apparecchi di radioterapia e di radiumterapia da essi utilizzati.

DECRETO 121/1966
(D.P.R. n. 541)

INDICAZIONE DEGLI ATTI SOGGETTI A TASSA

TASSA
RILASCIOTASSA RINNO
VO ANNUALE

27

Autorizzazione per aprire o mantenere in esercizio ambulatori, case o istituti di cura medico-chirurgica o di assistenza ostetrica, gabinetti di analisi per il pubblico a scopo di accertamento diagnostico, case o pensioni per gestanti (art. 193 del T.U. delle leggi sanitarie e art. 23 del D.P.R. 10 giugno 1955, n. 854):

1) per le case o istituti di cura medico-chirurgica o di assistenza ostetrica, case o pensioni per gestanti:

- se l'istituto ha non più di 10 posti letto	50.000	25.000
- se l'istituto ha non più di 50 posti letto	100.000	50.000
- se l'istituto ha non più di 100 posti letto	200.000	100.000
- se l'istituto ha più di 100 posti letto	300.000	150.000

2) per gli ambulatori e per i gabinetti di analisi per il pubblico

20.000	10.000
--------	--------

(D.P.R. 14 gennaio 1972, n. 4 - art. 1 - lett. c)

Sono ambulatori gli istituti aventi individualità e organizzazione propria ed autonoma e che, quindi, non costituiscono lo studio privato o personale in cui il medico esercita la professione. Essi presentano le caratteristiche delle case ed istituti di cura che possono essere autorizzati anche a favore di chi non è medico purché siano diretti da medici.

Consequently non sono soggetti ad autorizzazione, e quindi al pagamento della tassa sopradichiarata, i studi medici personali e privati, in cui i medici generici e specializzati, compresi gli odontoiatri, esercitano la loro professione.

Una casa di cura, da distinguersi perciò dalle case di salute, quelle ove vengono ricoverate le persone affette da malattie in atto e perciò bisognevoli di speciali cure mediche o chirurgiche.

con nota: Per l'esercizio di ambulatorio si intende anche il trasporto di malati e feriti.
 La sopradichata tassa è dovuta indipendentemente da quella che gli stabilimenti sanitari devono adattare in forza della legge 11 agosto 1870, n. 5784, allegato 3.
 Sono esenti dal pagamento della tassa gli ambulatori comunali, i pubblici istituti di cura per tubercolici ed i consorzi provinciali antitubercolari; l'I.N.P.S., l'O.N.M.I. ed i suoi organi provinciali e comunali; l'I.N.A.I.R. e la cassa marittima meridionale per l'assicurazione per gli infortuni sul lavoro e malattie della gente di mare; gli istituti che provvedono alla assistenza obbligatoria a favore di determinate categorie di persone.
 Le tasse annuali di esercizio devono essere pagate entro il 31 gennaio dell'anno cui il tributo si riferisce.

ASSISTENZA SANITARIA E OSPEDALIERA

LEGGE 111/1961 (D.P.R. 944)	INDICAZIONE DEGLI ATTI SOGGETTI A TASSA	TASSA RILASCIO	TASSA BIENNIO O ANNUALE
20	<p>licenza per la pubblicità a mezzo della stampa e in qualsiasi altro modo, concernenti ambulatori o case o istituti di cura medico-chirurgica o di assistenza ostetrica, case o pensioni per gestanti (art. 201, primo comma, del T.U. del- le leggi sanitarie, sostituito dall'art. 7 della legge 1 mag- gio 1941, n. 422, e art. 25 del D.P.R. 10 giugno 1955, nume- ro 354)</p> <p>= D.P.R. 14 gennaio 1962, n. 4 - art. 1 - lett. 5)</p>	2.500	2.500

NOTA: La tassa annuale deve essere pagata entro il 31 genna-
 io dell'anno cui si riferisce.
 Sono dovute tante tasse quanti sono i testi o manifesta-
 sti pubblicitari, anche se l'autorizzazione viene con-
 cessa con un unico provvedimento.

TASSE CONCESSIONI REGIONALI

ASSISTENZA SANITARIA IN CORRELAZIONE AL TURISMO E INDUSTRIA ALBERGHIERA

ESCE 12/1984
D.P.R. 5417

INDICAZIONE DEGLI ATTI SOGGETTI A TASSA

TASSA
RILASCIO

TASSA RINNO
VO ANNUALE

NOTE
(-)

23

Autorizzazione rilasciata dal Sindaco ai sensi dell'art. 231 del T.U. citato, modificato dalla legge 20 giugno 1953, numero 420, per l'apertura dei seguenti pubblici esercizi, e validazione annuale dell'autorizzazione medesima:

- a) degli alberghi e ristoranti di lusso 30.000 30.000
- b) degli alberghi e ristoranti di 1° ctg. 50.000 50.000
- c) degli alberghi e ristoranti di 2° ctg. e delle pensioni di 1° ctg. 25.000 25.000
- d) degli alberghi e ristoranti di 3° ctg. e delle pensioni di 2° ctg. 13.000 13.000

e) degli alberghi, ristoranti o pensioni di altre categorie:

- nei comuni o centri abitati (frazioni o borgate) con popolazione superiore a 500.000 abitanti 15.000 15.000
- id. con popolazione superiore a 100.000 abitanti 10.000 10.000
- id. con popolazione superiore a 50.000 abitanti 6.000 6.000
- id. con popolazione superiore a 10.000 abitanti 3.000 3.000
- id. con popolazione non superiore a 10.000 abitanti 2.000 2.000

f) delle locande, degli alberghi diurni, degli esercizi di affittacamere, delle mesquite, dei caffè, delle osterie, degli esercizi di vendita di bibite analcoliche:

- nei comuni o centri abitati (frazioni o borgate) con popolazione superiore a 500.000 abitanti 6.000 6.000
- id. con popolazione superiore a 100.000 abitanti 6.000 6.000
- id. con popolazione superiore a 50.000 abitanti 3.000 3.000
- id. con popolazione superiore a 10.000 abitanti 2.000 2.000
- id. con popolazione non superiore a 10.000 abitanti 1.000 1.000

= D.P.R. 14 gennaio 1972, n. 4 - art. 1 - penultimo comma
= D.P.R. 14 gennaio 1972, n. 6 - art. 1 - lett. c), e), g) e l).

NOTA: La vidimazione deve avere luogo, col pagamento della tassa sopraindicata, entro il mese di gennaio dell'anno per il quale la detta formalità deve essere adempiuta.

Per la classificazione degli alberghi e delle pensioni valgono le norme di cui al R.D.L. 18 gennaio 1925 n. 373. Per gli altri esercizi la classificazione deve risultare dalla licenza.

La popolazione del comune o del centro abitato (frazione o borgata) va calcolata in base ai risultati dell'ultimo censimento. Per centro abitato si intende un separato e distinto aggruppamento di popolazione.

L'autorizzazione occorre anche per le "dipendenze" staccate dall'esercizio principale dell'albergo, per queste queste esercizi a sé stanti. La tassa è dovuta in aggiunta a quella sulla autorizzazione prevista dal T.V. delle leggi di Pubblica Sicurezza.

ASSISTENZA SANITARIA

LEGGE 181/1961
 (D.P.R. 541)

INDICAZIONE DEGLI ATTI SOGGETTI A TASSA

TASSA
 RILASCIATA

TASSA RIMBORSO
 VO. ANNUALE

1000
 (L)

17 Autorizzazione del Sindaco ad aprire vaccherie per la produzione del latte destinato al consumo diretto (art. 1 del regolamento approvato con R.D. 9 maggio 1929, n. 994, sulla vigilanza igienica del latte)

1.000

= D.P.R. 14-gennaio 1972, n. 4 - art. 1, lettera c)

La tassazione occorre qualunque sia il numero degli animali.

32 Autorizzazione del Sindaco ad aprire rivendite di latte (art. 23 del regolamento succitato)

1.000

500

= D.P.R. 14-gennaio 1972, n. 4 - art. 1, lettera a)

La tassa annuale deve essere corrisposta entro il 31 gennaio dell'anno cui si riferisce.

GRUPPI CONCESSIONI REGIONALI

ASSISTENZA SANITARIA

DECRETO 121/1961
(D.P.R. 641)

INDICAZIONE DEGLI ATTI SOGGETTI A TASSA

TASSA
RILASCCOTASSA RINNO
VO ANNUALE

33

Autorizzazione del Sindaco a produrre e mettere in commercio latte da potersi consumare "crudo" (art. 31 del regolamento succitato)

4.000

2.000

= D.P.R. 14 gennaio 1972, n. 4 - art. 1, lettera a)

Nota: Per latte "crudo" si intende quello non sottoposto alla pastorizzazione o ad altro trattamento micidiale, come allo scopo di assicurare la genuinità e la salubrità, e per la cui conservazione si richiedono apposite impianti di filtrazione e particolari condizioni di ambiente e di personale (Art. 31 del regolamento succitato). La tassa annuale deve essere corrisposta entro il 31 gennaio dell'anno cui si riferisce.

34

Autorizzazione dell'autorità comunale a produrre e mettere in commercio crema, panna montata e analoghi, yogurt e simili, latte in polvere e in blocchi, latte condensato e simili, ai sensi dell'art. 46 del regolamento succitato.

20.000

10.000

= D.P.R. 14 gennaio 1972, n. 4 - art. 1, lettera a)

Nota: Non hanno l'obbligo di munirsi della controindicata autorizzazione le gelaterie, pasticcerie e simili, che servono dei derivati del latte come ingredienti sussidiari nella manipolazione dei prodotti al cui consumo si dedicano, ed i commercianti che non producono, ma che attendono soltanto alla vendita al pubblico del latte in polvere, in blocchi già preparati e confezionati.

Voci della Tariffa delle Concessioni regionali relative
alle materie trasferite col

D.P.R. 15 gennaio 1972, n. 11.

TITOLO II

CACCIA E PESCA NELLE ACQUE INTERNE

MINISTERO
124/1051
841)

INDICAZIONE DEGLI ATTE SOGGETTI A TASSA

TASSA
RILASCIOTASSA RINNO
VO ANNUALE

51

Licenza di appostamento fisso di caccia o di uccellazione
in terreno libero

10.000

10.000

= D.P.R. 15 gennaio 1972, n. 11 - Art. 1, lett. o).

Gli appostamenti fissi di caccia o di uccellazione in terreno libero non costituito cioè in bandita riserva o non procluse, comunque, alla libera caccia (art. 2 del T.U. della legge sulla caccia approvata con D.L. 5 giugno 1959, n. 1016 e successive modificazioni), debbono essere denunciati ogni anno al Comitato di caccia della caccia previo pagamento della sopraindicata tassa.

Gli appostamenti fissi di caccia quelli costituiti in muratura ed altra solida masseria con parapetto di legno, destinati all'esercizio venatorio almeno per una intera stagione di caccia.

Gli appostamenti fissi di uccellazione quelli che, oltre al capanno costruito in muratura e altra solida masseria, abbiano evidente apposita preparazione di sito, costituita per le parti verticali, da alberi da appostamenti in modo da apparire destinati all'esercizio della uccellazione almeno per una stagione di caccia per le parti orizzontali, da capiscaldi solidamente infissi sul terreno.

Gli appostamenti fissi possono avere anche più di un capanno e di una imboscatura purchè si trovino entro il raggio di metri 300 dal capanno o dall'imboscatura principale.

Le parti devono essere tutte dello stesso tipo verticali ed orizzontali, e non possono estendersi a più di 100 metri dal capanno principale (art. 16 del citato testo unico delle leggi sulla caccia).

Gli appostamenti che rivestono le suddette caratteristiche sono ritenuti fissi, anche quando siano provvisti degli appositi segnali perimetrali delimitanti la zona di rispetto, di cui all'art. 21 del T.U. della caccia.

Stante alla tassa sopraindicata, è dovuta per ogni denuncia di appostamento fisso di caccia o di uccellazione la soprata tassa di cui all'art. 91 del citato T.U. delle leggi sulla caccia modificata dalla legge n. 283, n. 789 (per ogni licenza di appostamento fisso di caccia e di uccellazione con appostamenti di tipo bandita la zona di rispetto L. 40.000, elevato a L. 60.000 per gli appostamenti fissi per cui sono dovuti, oltre alla soprata tassa per gli appostamenti sprovvisti degli appositi segnali perimetrali).

INDICE (1974/1984)
(D.P.R. 15/1)

INDICAZIONE DEGLI ATTI SOGGETTI A TASSA

TASSA
RILASCIO

TASSA RINNO
VO ANNUALE

NOTE

52

Concessione di costituzione di riserva di caccia, sia a-
perta che chiusa

200
per ettaro

200
per ettaro

= D.P.R. 15 gennaio 1972, n. 11 - Art. 1, lett. o).

La concessione di riserva è accordata per un periodo non superiore a sei anni ed è rinnovabile. La domanda di rinnovazione deve essere presentata almeno sei mesi prima della scadenza.

In caso di affitto di una riserva l'affittuario, indipendentemente dalla tassa dovuta dal concessionario, deve pagare metà della tassa sopraindicata. Non sono trasferibili all'affittuario gli obblighi del concessionario. Il contratto di affitto di una riserva non è valido agli effetti della legge sulla caccia, ove non sia stato comunicato al Comitato provinciale della caccia e da questo approvato.

Oltre alla tassa sopraindicata, è dovuta una soprataxa di L. 100 per ogni 100 lire o frazione di 100 lire di tassa annuale per ciascuna concessione di riserva (art. 31, lett. h), del R.U. delle leggi sulla caccia approvate con R.D. 8 giugno 1939, n. 1018 e successive modificazioni).

TASSE CONCESSIONI REGIONALI

PESCA NELLE ACQUE INTERNE

N. ORD.	LEGGE 124/1961 (D.P.R. 641)	INDICAZIONE DEGLI ATTI SOGGETTI A TASSA	TASSA RILASCIO	TASSA RINNOVO ANNUALE	NOTE
42	54	Licenza per la pesca lacuale e fluviale rilasciata dall'Amministrazione Prov.le a termini dell'art. 3 del R.D.L. 11 aprile 1938, n. 1183, e successive modificazioni: Tipo A: Licenza per la pesca con tutti gli attrezzi Tipo B: Licenza per la pesca con canna, con o senza mulinello, con uno o più ami, tirlindana, bilancia di lato non superiore a metri 1,50 Tipo C: Licenza per la pesca con canna, con uno o più ami e con la bilancia di lato non superiore a metri 1,50 Tipo D: Licenza per gli stranieri per l'esercizio della pesca con la canna, con o senza mulinello con uno o più ami, tirlindana e bilancia di lato non superiore a metri 1,50	4.000 2.000 1.200 1.000	4.000 2.000 1.200 1.000	

= D.P.R. 15 gennaio 1972, n. 11 - Art. 1 - lett. p).

NOTE: Le licenze di tipo A, B e C hanno validità di 5 anni dalla data di rilascio; quella del tipo D ha la validità di 3 mesi.

Nel caso di smarrimento o distruzione della licenza non può rilasciarsi un duplicato del documento, ma una nuova licenza con il pagamento della relativa tassa e soprataxa.

Alle tasse sopraindicate è aggiunto un diritto a favore dell'Ente Nazionale per la Protezione Animali (L. 4, n. 3 della legge 11 aprile 1938, n. 612 e successive modificazioni), nonché la soprataxa di:

L. 1.500 per le licenze di tipo A;

L. 1.000 per le licenze di tipo B;

L. 500 per le licenze di tipo C e di tipo D;

da ripartire fra i Consorzi per la tutela e l'incremento della pesca, le Amministrazioni Provinciali, la Federazione Italiana della pesca sportiva, gli agenti che esplicano il servizio di vigilanza e le associazioni nazionali cooperative di categoria giuridicamente riconosciute, secondo i criteri da stabilirsi con l'Ente Nazionale per l'Agricoltura e per le Foreste.

ANNEE COMMISSIONI REGIONALI

PESCA NELLE ACQUE INTERNE

ANNO 1974/1975
D.P.R. 641

INDICAZIONE DEGLI ATTI SOGGETTI A TASSA

TASSA
RILASCIO

TASSA BIENNALE
ANNUALE

NOTE

73
(23)

Autorizzazione per la pesca nelle acque interne con appar-
reschi a generatore autonomo d'energia elettrica aventi
caratteristiche tali da garantire la conservazione del pe-
trimonio ittico (art. 1 del D.L. 19 marzo 1948, n. 735)

1.000

1.000

= D.P.R. 15 gennaio 1972, n. 11 - art. 1 - lett. p)

174

Permesso rilasciato dal Presidente dell'Amministrazione
provinciale agli stabilimenti industriali per versare ri-
sulti nelle acque pubbliche (Art. 9 T.U. leggi sulla pe-
sca R.D. 8 ottobre 1931, n. 1604, modificato dall'art. 45
del D.P.R. 19 giugno 1955, n. 987)

10.000

5.000

= D.P.R. 15 gennaio 1972, n. 11 - art. 1 - lett. p)

La tassa annuale deve essere corrisposta entro il 31 gennaio dell'anno cui si riferisce.

175

Autorizzazione per eseguire lavori di acquicoltura nei trat-
ti di corsi o bacini pubblici di acqua dolce, privi o po-
veri di pesci di importanza economica, ai termini ed agli
effetti dell'art. 11 del T.U. delle leggi sulla pesca, ap-
provate con R.D. 8 ottobre 1931, n. 1604, sostituito dal-
l'art. 54 del D.P.R. 19 giugno 1955, n. 987

4.000

= D.P.R. 15 gennaio 1972, n. 11 - art. 1 - lett. p)

L'autorizzazione importa anche la esclusività della pesca, che può essere concessa per la durata di anni quin-

Voci della Tariffa delle Concessioni regionali relative
alle materie trasferite, col.

D.P.R. 14 gennaio 1972, n. 6

TITOLI III

TURISMO E INDUSTRIA ALBERGHIERA

TASSE CONCESSIONI REGIONALI

TURISMO E INDUSTRIA ALBERGHIERA

N. ORD.	LEGGE 121/1951 (D.P.R. 641)	INDICAZIONE DEGLI ATTI SOGGETTI A TASSA	TASSA RILASCIO	TASSA RINNOVO ANNUALE	NOTA
16	89 (59)	<p>1) Autorizzazione rilasciata ai sensi dell'art. 2 della legge 21 marzo 1958 n. 326, per l'apertura e l'esercizio di uno dei seguenti complessi ricettivi complementari a carattere turistico sociale: tassa di rilascio e tassa annuale, dovuta per ciascun successivo anno solare:</p> <p>a) alberghi ed ostelli per la gioventù 2.000 2.000</p> <p>b) campeggi di superficie: - non superiore a 1.000 mq. 4.000 4.000 - non superiore a 2.000 mq. 6.000 6.000 - superiore a 2.000 mq. 10.000 10.000</p> <p>c) villeggi turistici 5.000 5.000</p> <p>d) case per ferie 6.000 6.000</p> <p>e) altri alloggiamenti in genere che non abbiano le caratteristiche volute dal R.D.L. 18 gennaio 1937, n. 975, convertito nella legge 30 dicembre 1937, n. 2651, e successive modificazioni</p> <p>f) autostalli - se funzionanti su autostrada 3.000 3.000 5.000 5.000 10.000 10.000</p> <p>2) Autorizzazione rilasciata ai titolari o gestori dell'esercizio di uno dei predetti complessi ricettivi complementari per la nomina di un proprio rappresentante (art. 5 legge 21 marzo 1958, n. 326) 1.000 1.000</p> <p>= D.P.R. 14 gennaio 1972, n. 6 - art. 1 - lett. g)</p>			

*) NOTA: Qualora, ai sensi del 3° comma dell'art. 2 della legge 21 marzo 1958, n. 326 le autorizzazioni comprendano anche l'esercizio delle attività di vendita di bevande alcoliche o ~~alcoliche~~ non alcoliche, ~~non~~ ed autorizzata, sulle autorizzazioni stesse sono altresì dovute, rispettivamente, le tasse di cui ai numeri 50, lettera c), 55 e 74 della tabella allegata al D.P.R. 25 ottobre 1970, n. 814.

La tassa annuale deve essere corrisposta entro il 31 gennaio dell'anno cui si riferisce.

LICENZE CONCESSIONI REGIONALI

TURISMO E INDUSTRIA ALBERGHIERA

N. ORD.	LEGGE 194/1961 (D.P.R. 647)	INDICAZIONE DEGLI ATTI SOGGETTI A TASSA	TASSA RILASCIO	TASSA RINNOVO ANNUALE	NOTE
95 (54)		Licenza per aprire o condurre agenzie di viaggio: nei comuni aventi una popolazione:			
		- non superiore a 10.000 abitanti	6.000	3.000	
		- superiore a 10.000 e non a 20.000 abitanti	12.000	6.000	
		- superiore a 20.000 e non a 50.000 abitanti	24.000	12.000	
		- superiore a 50.000 e non a 100.000 abitanti	36.000	18.000	
		- superiore a 100.000 e non a 500.000 abitanti	60.000	30.000	
		- superiore a 500.000 abitanti	100.000	50.000	

D.P.R. 14 gennaio 1972, n. 6 - art. 1 - lett. E)

NOTA: Il rilascio delle licenze a persone fisiche o giuridiche straniere è subordinato al nulla osta dello Stato.

Voci della Tariffa delle Concessioni regionali relative
alle materie trasferite col

D.P.R. 15 gennaio 1972, n. 7

TITOLO IV

FIBRE E MERCATI

N. ORD.	DECRETO 121/1961 (D.P.R. 661)	INDICAZIONE DEGLI ATTI SOGGETTI A TASSA	TASSA RILASCIO	TASSA RINNO VO ANNUALE	NOTA
10	119	Deliberazioni relative a fiere e mercati, giusta la legge 17 maggio 1966, n. 2933, e l'art. 53, n. 11, del T.U. delle leggi comunali e provinciali, approvato con R.D. 3 marzo 1934, n. 383:			
		a) per istituzione di fiere e mercati:			
		in comuni aventi una popolazione:			
		- non superiore a 5.000 abitanti		2.000	
		- superiore a 5.000 e non a 10.000 abitanti		4.000	
		- superiore a 10.000 e non a 30.000 abitanti		6.000	
		- superiore a 30.000 e non a 60.000 abitanti		8.000	
		- superiore a 60.000 abitanti		10.000	
		b) per il cambiamento in modo permanente di fiere e mercati:			
		in comuni aventi una popolazione:			
		- non superiore a 5.000 abitanti		1.000	
		- superiore a 5.000 e non a 10.000 abitanti		2.000	
		- superiore a 10.000 e non a 30.000 abitanti		3.000	
		- superiore a 30.000 e non a 60.000 abitanti		4.000	
		- superiore a 60.000 abitanti		5.000	
		= D.P.R. 15 gennaio 1972, n. 7 - art. 1 - lett. a)			

NOTA: La tassa è dovuta per ciascuna fiera o mercato, cui si riferisce il cambiamento in modo permanente.

Voci della Tariffa delle Concessioni regionali relative
alle materie trasferite con

D.P.R. 15 gennaio 1972, n. 11

TITOLO V

AGRICOLTURA

DECRE 121/1961
D.P.R. 641)

INDICAZIONE DEGLI ATTI SOGGETTI A TASSA

TASSA
RILASCIO

TASSA RINNO
VO ANNUALE

NOTE
(+)

121

Licenza dell'Ispettorato Provinciale dell'Agricoltura per l'esercizio della trebbiatura a macchina azionata a motore (art. 5 D.D.L. 3 luglio 1944, n. 152):

- per ogni trebbiatrice o sgranatrice di qualunque tipo e qualunque sia la lunghezza del battitore

1.000

= D.P.R. 15 gennaio 1972, n. 11 - art. 4 - lett. c)

La licenza di trebbiatura ha valore soltanto per la macchina o le macchine trebbiatrici, per la specie di pianta, per l'annata agrario e nell'ambito della provincia per la quale è stata rilasciata.

Il trebbiatore che intenda impiegare le proprie macchine nel territorio di altra provincia deve sottoporre la licenza al visto di autorizzazione degli Ispettorati Provinciali dell'Agricoltura competenti per territorio (art. 6 del R.D.L. 23 aprile 1942, n. 433):

La licenza scade il 31 dicembre di ciascun anno. La rinnovazione può essere richiesta entro il 30 aprile di ciascun anno.

La sopraindicata tassa deve essere versata dagli aspiranti alla licenza per l'esercizio della trebbiatura a macchina all'atto in cui viene inoltrata la domanda per ottenere la licenza stessa o il visto di autorizzazione.

Fra le macchine trebbiatrici debbono comprendersi sia le trebbiatrici propriamente dette, in uso per qualsiasi specie di pianta, sia le altre macchine, quali sgranatoi che compiono le operazioni di separazione della granella dal resto delle parti di pianta da cui sono portate.

Sono esentate dalla sopraindicata tassa le licenze rilasciate per le trebbiatrici di società cooperative e dei centri macchine degli enti di riforma fondiaria.

TASSE CONCESSIONI REGIONALI

AGRICOLTURA

N.° ORD.	LICENZE 1961 (D.P.R. 641)	INDICAZIONE DEGLI ATTI SOGGETTI A TASSA	TASSA RILASCIO	TASSA RINNO- VO ANNUALE	VALORE
131		Licenza per produzione a scopo di commercio di materiale avicolo e cunicolo da riproduzione (art. 3 R.D.L. 25 no- vembre 1937, n. 2296)	10.000		
		= D.P.R. 15 gennaio 1972, n. 11 - art. 1 - lett. b)			

Nota: La licenza è personale e scade con la cessazione dell'azienda o col passaggio di essa ad altra ditta
 (no impoverisce dell'art. 3 del regolamento 24 novembre 1938, n. 1824).

[Handwritten signature]

Voci della Tariffa delle Concessioni regionali relativa
alle materie trasferite col

D.P.R. 14 gennaio 1972, n. 2

TITOLO VI

ACQUE MINERALI E TERMALI

CANE D'ORDINE

TASSE CONCESSIONI REGIONALI

ACQUE MINERALI E TERMALI - CAVE E TORBIERE

N. ORD.	L. 121/1961 (D.P.R. 341)	INDICAZIONE DEGLI ATTI SOGGETTI A TASSA	TASSA RILASCIO	TASSA BIENNO VO ANNUALE	NOTE
163 (99)		Permesso rilasciato dal competente ufficio regionale per la ricerca di sorgenti di acque minerali e termali: = D.P.R. 14 gennaio 1972, n. 2 - art. 1 - lett. a) (+)	10.000		
165 (101)		Autorizzazione a trasferire il permesso di ricerca di sorgenti di acque minerali e termali, di cui sopra (art. 8 del R.D. 29 luglio 1927, n. 1443): = D.P.R. 14 gennaio 1972, n. 2 - art. 1 - lett. a)	50.000		
167		Decreto della Regione che autorizza il trasferimento per atto tra vivi della concessione per la coltivazione di giacimenti di acque minerali e termali (art. 27 del R.D. 29 luglio 1927, n. 1443): = D.P.R. 14 gennaio 1972, n. 2 - art. 1 - lett. a)	50.000		
168 (104)		Autorizzazione del competente Ufficio regionale per l'iscrizione di ipoteche sui giacimenti di acque minerali e termali e loro pertinenze (Art. 22, secondo comma, R.D. 29 luglio 1927, n. 1443) e sulle cave e torbiere e loro pertinenze (Art. 45, secondo comma, R.D. 29 luglio 1927, numero 1443, sostituito dall'art. 7 del D.P.R. 28 giugno 1955, n. 620) = D.P.R. 14 gennaio 1972, n. 2 - art. 1 - primo comma	5.000		
169		Concessione per la coltivazione di giacimenti di acque minerali e termali di cui agli artt. 14 e segg. del R.D. 29 luglio 1927, n. 1443: = D.P.R. 14 gennaio 1972, n. 2 - art. 1 - lett. b) e c)	100.000		

NOTA: Il permesso di ricerca non può accordarsi per durata superiore a tre anni; la proroga di tale termine importa il pagamento di una nuova tassa.

TASSE CONCESSIONI REGIONALI

ACQUE MINERALI E TERMALI - CAVE E TORBIERE

ESERCIZIO 1961/1962 (B.P.R. 544)	INDICAZIONE DEGLI ATTI SOGGETTI A TASSA	TASSA RILASCIO	TASSA RINNO VO ANNUALE	NOTE (1)
170	<p>Concessione per la coltivazione di cave e torbiere data dalla Regione a favore di terzi, quando il proprietario non la intraprende in proprio o non dia alla coltivazione medesima sufficiente sviluppo (art. 45, 2° comma, del R. D. 29 luglio 1927, n. 1843, sostituito dall'art. 7 del D.P. R. 28 giugno 1955, n. 620):</p> <p>= D.P.R. 14 gennaio 1972, n. 2 - art. 1 - lett. e)</p>	20.000		

Voci della Tariffa delle Concessioni regionali
relative alle materie trasferite col

D.P.R. 15 gennaio 1972, n. 3

T I F O L O V I I

URBANISTICA

E

LAVORI PUBBLICI

TASSE CONCESSIONI REGIONALI

URBANISTICA E LAVORI PUBBLICI

LEGGE 121/1961 (C.P.R. 641)	INDICAZIONE DEGLI ATTI SOGGETTI A TASSA	TASSA RILASCIO	TASSA RINNO VO ANNUALE	NOTE (*)
146	Dichiarazione che un'opera è di pubblica utilità (legge 25 giugno 1965, n. 2359 e successive modificazioni): - se la spesa complessiva dell'opera è prevista in som- ma maggiore di L. 500.000 - se la spesa complessiva dell'opera è prevista in som- ma non maggiore di L. 10.000.000 - per ogni milione o frazione di milione in più saranno dovute in aumento alle L. 10.000	5.000	10.000	1.500
= D.P.R. 15 gennaio 1972, n. 8 - art. 3				

NOTA: La tassa si riferisce alle dichiarazioni di pubblica utilità da parte della Regione, fatte tanto con legge quanto con decreto; essa è pure dovuta ogni qualvolta l'approvazione di progetti tecnici abbia anche efficacia di dichiarazione di pubblica utilità.

La tassa deve essere liquidata sulla base dell'ammontare complessivo della spesa quale risulta all'atto di l'emissione del provvedimento, tenendo conto di ogni eventuale aggiornamento.

Non è dovuta la tassa quando si tratta di opere che sono da considerarsi di pubblica utilità perché obbligate per disposto di legge statale.

Non è nemmeno dovuta la tassa sulle dichiarazioni di indifferibilità e di occupazione temporanea di urgenza di immobili, ai sensi dell'art. 71 della legge 25 giugno 1965, n. 2359.

147

Decreto di proroga di concessioni per espropriazioni di pubblica utilità

2.500

= D.P.R. 15 gennaio 1972, n. 8 - art. 3

URBANISTICA E LAVORI PUBBLICI

N. D'ORD.	LEGGE 121/1961 (D.P.R. 641)	INDICAZIONE DEGLI ATTI SOGGETTI A TASSA	TASSA RILASCIO	TASSA RINNO VO ANNUALE
--------------	--------------------------------	---	-------------------	---------------------------

29

159

Autorizzazione per l'occupazione, anche provvisoria, di spazi sulle strade a mezzo di installazioni ed ingombri per occupazione di suolo stradale a mezzo di veicoli, baracche, banchi, tende e simili in occasione di fiere e mercati e per ogni altra occupazione di suolo stradale (Art. 7 del Testo Unico delle norme sulla circolazione stradale approvato con D.P.R. 19 giugno 1959, n. 393)

1.000

= D.P.R. 15 gennaio 1972, n. 8 - art. 2

Voci della Tariffa delle Concessioni regionali relative
alle materie trasferite col

D.P.R. 14 gennaio 1972, n. 5

TITOLO VIII

FERROVIE E LINEE AUTOMOBILISTICHE

NAVIGAZIONE E PORTI LACUALI

Handwritten signature

TASSE CONCESSIONI REGIONALI

TRANVIE E LINEE AUTOMOBILISTICHE - NAVIGAZIONE E PORTI LACUALI

NO.	LEGGE 121/1984 (D.P.R. 641)	INDICAZIONE DEGLI ATTI SOGGETTI A TASSA	TASSA RILASCIO	TASSA RINNO VO ANNUALE	NOTE (-)
152		Autorizzazione per introdursi nei fondi altrui allo scopo dello studio preliminare di un progetto di impianto di via funicolare aerea privata - d'interesse regionale - (art.30 del D.P.R. 28 giugno 1955, n. 771) = D.P.R. 14 gennaio 1972, n. 5 - art. 1 - lett. a)	2.000		
153		Concessione della costruzione e dell'esercizio di vie funi colari aeree (funivie) d'interesse regionale, in servizio pubblico, per trasporto di persone e di cose (art.20 del decreto Presidente Repubblica 28 giugno 1955, n.771): a) se adibite al trasporto di cose b) se adibite al trasporto di persone: - con cabine di portata fino a trenta persone - con cabine di portata oltre trenta persone = D.P.R. 14 gennaio 1972, n. 5 - art. 1 - lett. a)	5.000	2.500	
			20.000	10.000	
			30.000	15.000	

NOTA: La concessione può avere la durata fino ad anni venticinque e può essere prorogata di altri dieci anni.
 Le funivie adibite al trasporto promiscuo di persone (non oltre 15) e di cose, concesse esclusivamente per i servizi forestali ed agricoli, sono soggette alla sola tassa di cui alla lettera a).
 La tassa annuale deve essere corrisposta entro il 31 gennaio dell'anno cui si riferisce.

TASSE CONCESSIONI REGIONALI

TRAMVIE E LINEE AUTOMOBILISTICHE - NAVIGAZIONE E PORTI LAGUALI

N. LEGGE (D.P.R. 541)	INDICAZIONE DEGLI ATTI SOGGETTI A TASSA	TASSA RILASCIO	TASSA RINNO VO ANNUALE
--------------------------	---	-------------------	---------------------------

154	<p>Licenza per l'impianto di funicolari aeree, o teleferiche - d'interesse regionale - destinate al trasporto di prodotti agrari, minerali e forestali e di qualsiasi altra industria (artt. 4 e 7, primo comma, del regolamento approvato con R.D. 25 agosto 1933, n. 329, sostituiti dagli articoli 32 e 35 del D.P.R. 23 giugno 1955, n. 771):</p> <p>a) se rilasciata dal Presidente della Giunta provinciale 6.000</p> <p>b) se rilasciata dal Sindaco 3.000</p> <p>= D.P.R. 14 gennaio 1972, n. 5 - art. 1 - lett. a)</p>		
-----	---	--	--

155	<p>Licenza di esercizio di una funicolare aerea o teleferica - d'interesse regionale - rilasciata nel caso contemplato dal terzo comma dell'art. 14 del regolamento 25 agosto 1933, n. 329, sostituito dall'art. 38 del D.P.R. 23 giugno 1955, n. 771, e cioè quando la funicolare interessa corsi d'acqua, strade, ferrovie ed altre opere pubbliche;</p> <p>a) se rilasciata dal Presidente della Giunta Provinciale 6.000</p> <p>b) se rilasciata dal Sindaco 4.000</p> <p>= D.P.R. 14 gennaio 1972, n. 5 - art. 1 - lett. a)</p>		6.000 4.000
-----	--	--	----------------

(*) NOTA: La tassa stabilita dal presente numero è dovuta indipendentemente da quella per la licenza di impiego della teleferica o funicolare aerea.

TASSE CONCESSIONI REGIONALI

TRAMVIE E LINEE AUTOMOBILISTICHE - NAVIGAZIONE E PORTI LACUALI

N. ORD.	LEGGE 124/1961 (D.P.R. 641)	INDICAZIONE DEGLI ATTI SOGGETTI A TASSA	TASSA RILASCIO	TASSA RINNOVO ANNUALE	NOTE (*)
4	156	Concessione di filovie - d'interesse regionale - (art. 19 del D.P.R. 28 giugno 1955, n. 771):			
		a) se emessa dal Presidente della Giunta regionale:			
		1) già di pertinenza del Ministero dei Trasporti	25.000	12.500	
		2) già di pertinenza della Direzione Compartimen- tale o Ufficio distaccato della Motorizzazio- ne Civile e dei Trasporti in concessione	15.000	7.500	
		b) se emessa dal Sindaco	10.000	5.000	

= D.P.R. 14 gennaio 1972, n. 5 - art. 1 - lett. a)

(*) NOTE: La concessione ha la durata massima di anni trenta, salvo rinnovo.
La tassa annuale deve essere pagata entro il 31 gennaio dell'anno cui si riferisce.

5	157	Concessione per l'impianto e l'esercizio pubblico di slittovie, sciovie e altri mezzi di trasporto terre- stri a fune senza rotaia - d'interesse regionale - (art. 26 del D.P.R. 28 giugno 1955, n. 771):			
		a) se emessa dal Presidente della Giunta regionale	10.000	5.000	
		b) se emessa dal Presidente della Giunta provinciale	6.000	3.000	
		c) se emessa dal Sindaco	3.000	1.500	

= D.P.R. 14 gennaio 1972, n. 5 - art. 1 - lett. a)

(*) NOTE:

Quando l'impianto abbia carattere di stabilit  per ci  che si riferisce alle parti meccaniche, ai fabbricati ed alla linea, la concessione ha la durata massima di anni dieci, salvo rinnovo. Negli altri casi la concessione ha la durata di una stagione, -salvo rinnovo di stagione in stagione.

Al sensi dell'art. 27 del D.P.R. 23 giugno 1955, n. 771 per gli impianti riconosciuti di particolare importanza turistica, pu  essere dichiarata la pubblica utilit  dell'opera.

In tal caso saranno applicabili le disposizioni di cui all'art. 2 della legge 23 giugno 1927, n. 1110, sulle funivie.

La tassa annuale deve essere pagata entro il 31 gennaio dell'anno cui si riferisce.

TASSE CONCESSIONI REGIONALI

TRAMVIE E LINEE AUTOMOBILISTICHE - NAVIGAZIONE E PORTI LACUALI

N. D'ORD.	LEGGE 124/1961 (D.P.R. 641)	INDICAZIONE DEGLI ATTI SOGGETTI A TASSA	TASSA RILASCIO	TASSA RINNOVO ANNUALE	NOTE (+)
36	184 (110)	<p>Autorizzazioni e concessioni per servizi pubblici - d'interesse regionale - di autotrasporti di merci rilasciate ai sensi dell'art. 4, 4 e 7 della legge 20 giugno 1935, n. 1349, sostituiti dagli artt. 57, 59 e 60 del decreto del Presidente della Repubblica 28 giugno 1955, n. 771, nonché dalla legge 18 marzo 1968, n. 413.</p> <p>- per ogni veicolo, comprese le appendici e per ogni rimorchio di qualsiasi tipo, cui si riferisce l'autorizzazione e concessione:</p>	<p>1.600 3.000 4.000</p>	<p>1.600 3.000 4.000</p>	

= D.P.R. 14 gennaio 1972, n. 5 - art. 1 - lett. b)

(*) NOTA : Nel caso di passaggio di proprietà di un autoveicolo già munito di autorizzazione per trasporto di merci, il nuovo proprietario per poter effettuare il trasporto di merci con detto autoveicolo deve munirsi di altra apposita autorizzazione, con il relativo pagamento della tassa. La tassa annuale deve essere corrisposta entro il 31 gennaio dell'anno cui si riferisce il tributo per mantenere in vigore l'atto amministrativo.

Handwritten signature


TASSE CONCESSIONI REGIONALI

TRANVIE E LINEE AUTOMOBILISTICHE - NAVIGAZIONE E PORTI LACUALI

N. ORD.	LEGGE 121/1961 (D.P.R. 641)	INDICAZIONE DEGLI ATTI SOGGETTI A TASSA	TASSA RILASCIO	TASSA RINNOVO ANNUALE	NOTE (+)
57	185 (1.1)	<p>Concessione, tanto provvisoria che definitiva, di servizi pubblici automobilistici - di interesse regionale - per viaggiatori, bagagli e pacchi agricoli (auto linee) di qualunque natura e durata che si effettuino ad itinerario fisso, anche se abbiano carattere saltuario (articoli 1 e 2 della legge 23 settembre 1939, n. 1822, e artt. 45 e 46 D.P.R. 28 giugno 1955, n. 771):</p>	(per chilometro-linea)		
		1) autoservizi con frequenza giornaliera	700	700 +)	
		2) autoservizi con frequenza non superiore a 4 giorni per settimana	400	400 +)	
		3) autoservizi con frequenza non superiore a 2 giorni per settimana	300	300 +)	
		4) servizi automobilistici di gran turismo:			
		a) autoservizi con frequenza giornaliera	350	350 +)	
		b) autoservizi con frequenza non superiore a 4 giorni per settimana	200	200 +)	
		c) autoservizi con frequenza non superiore a 2 giorni per settimana	150	150 +)	
		5) concessione di autoservizi a carattere esclusivamente operaio o per studenti	1.000	1.000 +)	
		6) concessione di autoservizi accordata per brevi periodi di tempo, in occasione di particolari contingenze:			
		a) per il primo giorno di validità	1.000		
		b) per ogni giorno ulteriore di validità	500		
		= D.P.R. 14 gennaio 1972, n.5 - art. 1 - lett. b)			
		+) Per le concessioni aventi durata superiore ad un anno			
		++) Per ciascun anno di durata della concessione			

[Handwritten signature]

(+)(+) NOTA: La tassa annuale deve essere corrisposta entro il 31 dicembre dell'anno precedente a quello cui si riferisce il tributo, per mantenere in vigore l'autorizzazione. Per le concessioni, tanto provvisorie che definitive, autorizzanti l'esercizio di autolinee per periodi non superiori al semestre, la misura della tassa è ridotta a metà. Sono considerati autoservizi di gran turismo quelli che presentano le caratteristiche, di cui all'art. 12 della legge 23 settembre 1939, n. 1822.



CLASSE CONCESSIONI REGIONALI

TRAMVIE E LINEE AUTOMOBILISTICHE - NAVIGAZIONE E PORTI LACUALI

N. D'ORD.	LEGGI 121/1961 (D. P. 541)	INDICAZIONE DEGLI ATTI SOGGETTI A TASSA	TASSA RILASCIO	TASSA BIENNIO VO ANNUALE
38	185	Concessione per l'esercizio di servizi pubblici di linee di navigazione interna per trasporto di persone o di cose, ai sensi dell'art. 225, primo comma, del codice della navigazione. = D.P.R. 14 gennaio 1972, n. 5 - art. 4	6.000	
39	187	Concessione per l'esercizio di servizi pubblici di navigazione interna di rimorchio o di traino con mezzi meccanici, ai sensi dell'art. 225, 2° comma, del codice della navigazione = D.P.R. 14 gennaio 1972, n. 5 - art. 4	4.000	
40	188	Autorizzazione per l'esercizio di servizi di navigazione interna di trasporto di rimorchio o di traino, non compresi nei numeri precedenti, ai sensi dell'art. 226 del codice della navigazione = D.P.R. 14 gennaio 1972, n. 5 - artt. 4 e 5	2.000	
41	189	Autorizzazione al trasporto e al rimorchio con navi e galleggianti, mediante annotazione apposta dall'ufficio di iscrizione sulla licenza di navigazione, ai sensi dell'art. 227 del codice della navigazione. = D.P.R. 14 gennaio 1972, n. 5 - art. 4	4.000	

leg